



Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Legge n.123 del 3 agosto 2007

ARGOMENTO	PREVISIONE
<p>Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza</p> <p>Revisione delle competenze dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale</p> <p>Revisione della normativa sugli appalti</p>	<p>La legge conferisce al Governo la delega ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; di particolare interesse sono le seguenti previsioni:</p> <p>a) la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;</p> <p>b) la revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore; • modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso; • modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici; <p>TEMPI DI DELEGA: NOVE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (25 AGOSTO 2007)</p>
<p>Modifiche al D.Lgs. n.626 del 19 settembre 1994 – Testo Unico per la sicurezza</p>	<p>Vengono previste le seguenti modifiche al D.Lgs. n.626 del 19 settembre 1994 – Testo Unico per la sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viene previsto l'obbligo per il datore di lavoro committente del Contratto di appalto o contratto d'opera di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. • La nuova indicazione prevede che tale documento debba essere allegato al contratto. • Nel caso di appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli artt.1559, 1655 e 1656 c.c., devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. • Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è di norma eletto dai lavoratori. • Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi copia del: <ul style="list-style-type: none"> ➤ documento di valutazione dei rischi (di cui all'art.4, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.626/94; ➤ registro degli infortuni sul lavoro. <ul style="list-style-type: none"> • Tale comma prevede che i rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, esercitano le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza". <p>ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2007</p>
<p>Potere di diffida al personale amministrativo degli istituti previdenziali</p>	<p>Viene esteso il Potere di diffida al personale amministrativo degli istituti previdenziali ex art.13 della L. n.124/04.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>In base a questa nuova previsione anche nel caso di accertamenti effettuati da personale amministrativo sarà possibile applicare la sanzione minima di legge (o un quarto, se in misura fissa) e non più la ridotta, ovvero, normalmente, il doppio.</i> <p>ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2007</p>

ARGOMENTO	PREVISIONE
Sospensione dei lavori estesa a tutti i settori	<p>La legge in oggetto non inficia l'applicabilità le previsioni dell'art.36-bis del D.L. n.223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n.248 del 4 agosto 2006, il quale prevedeva disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori applicabili al settore dell'edilizia.</p> <p>Viene previsto che gli ispettori del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed il personale ispettivo delle aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale in qualsiasi settore qualora riscontrino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; • in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli artt.4, 7 e 9 del D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni; • in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. <p> <i>Il terzo punto è l'unica aggiunta alle previsioni dell'art.36-bis, e la sua applicabilità al settore edile è stata confermata in questi giorni da un comunicato stampa del Ministero.</i></p>
Interdizione dalle gare pubbliche	<p>La sospensione dell'attività imprenditoriale ha come ulteriore conseguenza l'interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla sospensione per un tempo massimo di due anni.</p>
Revoca del provvedimento	<p>Le condizioni per la revoca del provvedimento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; • l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003 o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; <p> <i>Il datore di lavoro che abbia violato la disciplina in materia di tempi di lavoro, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, potrà limitarsi a concedere ai lavoratori interessati i relativi riposi compensativi o, addirittura, dimostrare di aver pianificato detti riposi, trasmettendo la relativa programmazione alla Direzione provinciale del lavoro unitamente all'istanza di revoca.</i></p>
Modifiche all'art.36-bis	<ul style="list-style-type: none"> • il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate. <p>Previsto per l'edilizia il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle già previste pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.</p> <p>ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2007</p>

ARGOMENTO	PREVISIONE
<p>Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici Obbligo del datore di lavoro</p> <p>Obbligo del lavoratore e dell'autonomo</p> <p>Registro vidimato al DPL</p> <p>Sanzioni</p>	<p>Il datore di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto dovrà munire i propri dipendenti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le generalità del lavoratore; • l'indicazione del datore di lavoro. <p>I lavoratori dipendenti e autonomi sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro sono tenuti a provvedere per proprio conto all'elaborazione del tesserino.</p> <p>I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono sostituire il tesserino con annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro si deve tener conto anche dei lavoratori autonomi.</p> <p>In capo al datore di lavoro per mancata dotazione del tesserino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. <p>In capo al lavoratore dipendente e autonomo in caso di mancata esposizione del tesserino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. <p>ENTRATA IN VIGORE: 1 SETTEMBRE 2007</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <p>FOTO</p> </div> <div> <p>Cognome e Nome del lavoratore</p> <p>_____</p> <p>Nato il _____</p> <p>a _____</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>Impresa _____</p> <p>Sede _____</p> <p>P.IVA _____</p> </div> </div> <p>Tessera di riconoscimento (comma 1, art. 6, Legge n. 123/07)</p> </div>
<p>Accesso per sopralluoghi degli organi paritetici</p> <p>Responsabilità amministrative di società e enti</p> <p>Sanatoria per lavoro nero</p>	<p>Gli organismi paritetici di cui all'art.20 del D.Lgs. n.626 del 19 settembre 1994, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro.</p> <p>L'Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, devono essere aggiunte alla fattispecie di responsabilità amministrativa di società e enti.</p> <p>Per i datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione del lavoro nero, come previsto dalla Finanziaria 2007 la sospensione per un anno delle eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, deve essere esclusa per le cause di ispezione concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2007</p>